

### **Chiarimento numero 1 del 15/04/2020**

Testo: Buonasera,  
nel seguito vi poniamo alcuni quesiti:

1. in caso di raggruppamento in che misura deve essere posseduto il requisito specifico di cui al punto 9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Come previsto dall'art. 83, co. 8 D.lgs. 50/2016, **“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”**.

2. subappalto: Ricordiamo che l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori dalla fase dell'offerta è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020 dallo Sblocca Cantieri. Chiediamo pertanto conferma della necessità di indicare in questa sede la terna di subappaltatori.

Si confermano le previsioni di gara.

### **Chiarimento numero 2 del 22/04/2020**

Testo: Buongiorno,  
Si richiede se le attività dovranno essere fatturate in esclusione di IVA.

No, RAM S.p.a. non è un soggetto riconosciuto come scuola od ente di formazione. Le fatture sono con IVA al 22%, in regime di split-payment.

### **Chiarimento numero 3 del 27/04/2020**

Testo: Buongiorno,  
la scadenza della gara in oggetto è stata prorogata? Se sì, qual è la nuova data di scadenza dei termini?  
Grazie

Il termine di scadenza per la **presentazione delle offerte**, previsto per il giorno 26/05/2020, è prorogato alle **ore 12.00 del 25/06/2020**.

La prima seduta pubblica di **aperture delle buste**, prevista per il giorno 08/06/2020, sarà posticipata alle **ore 11 del 01/07/2020**.

#### **Chiarimento numero 4 del 05/05/2020**

Oggetto: Richiesta informazioni

Testo: Buongiorno,

Scrivo perché tra i requisiti che deve possedere il simulatore di guida c'è: "postazione di guida riprodotta in maniera realistica attraverso la cabina di autocarro o di un trattore stradale", è possibile sostituire la postazione riprodotta in maniera realistica con un visore 3D?

*Il simulatore di guida deve rispondere alle caratteristiche riportate nel DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17.08.2017 "Simulatori alta qualità" e indicate al paragrafo 5.2.1 del Capitolato.*

Chiedo inoltre se è possibile partecipare al bando solamente come fornitore di simulatore, oppure solamente come fornitore di docenti di guida sicura.

*Il concorrente, in forma singola o associata che sia, deve garantire tutte le prestazioni richieste. Nel caso di forma associata (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) le prestazioni possono essere ripartite tra i singoli componenti.*

#### **Chiarimento numero 5 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Disciplinare

Testo:

Buongiorno,

L'articolo 4 del "Disciplinare di Gara" prevede la fatturazione da parte dell'Affidatario sulla base di multipli di 300 conducenti che eseguono regolarmente la formazione: poiché, ad oggi, in due dei tre lotti (lotto 2 e 3) il numero di conducenti selezionati è compreso tra 300 e 600, non ci è chiaro quando potrà essere fatturata la seconda e ultima "tranche" di conducenti (pari a 270 nel lotto due e 227 nel lotto tre).

*L'articolo 4 del Disciplinare dice:*

*"Il pagamento del corrispettivo previsto avverrà per fasi successive, a partire dal raggiungimento della soglia di 300 Conducenti che hanno regolarmente eseguito la formazione pratica oggetto della presente procedura e per successivi multipli di 300 fino a esaurimento della formazione dei Conducenti.*

*Laddove il numero dei Conducenti in un Contratto Applicativo fosse inferiore alla soglia di 300, il pagamento del corrispettivo avverrà una volta espletata la formazione a tutti i Conducenti previsti nello specifico Contratto Applicativo."*

*Pertanto, qualora un Contratto Applicativo dovesse prevedere un numero di conducenti da formare non multiplo di 300 la fatturazione dell'ultima "tranche" di conducenti potrà avvenire una volta espletata la loro formazione.*

## **Chiarimento numero 6 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Disciplinare

Testo: Buongiorno,  
L'articolo 5 del Disciplinare di Gara prevede una durata dell'appalto di 48 mesi, condizionata però al rinnovo della Convenzione tra il Committente e l'Albo degli Autotrasportatori in scadenza il 31/12/2020; poiché risulta evidente che non sarà possibile completare il Servizio entro il suddetto termine, non ci è chiaro se, in caso di mancato rinnovo della Convenzione, l'Affidatario potrà comunque procedere a fatturare i servizi prestati fino al 31/12/2020, anche e soprattutto nel caso in cui non venga raggiunta la soglia dei 300 Conducenti prevista all'Articolo 4 del Disciplinare di Gara.  
Grazie

L'articolo 4 del Disciplinare chiarisce che:

*“L'Accordo Quadro non costituirà alcun impegno da parte del Committente ad affidare in tutto o in parte le attività di cui all'oggetto e, pertanto, l'Affidatario non avrà diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda alla stipulazione dei Contratti Applicativi.*

*I Contratti Applicativi, stipulati nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro, nonché tenendo conto degli impegni assunti dall'Affidatario nell'Offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara, regoleranno le modalità di espletamento del Servizio, di adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Affidatario, nonché del Committente.”*

Pertanto il termine per la conclusione della formazione sarà indicato e regolarizzato con la definizione e la firma del Contratto Applicativo (si veda l'articolo 3 dello Schema di Contratto Applicativo).

Quindi, ne consegue che tutti i servizi dovranno essere resi e fatturati in riferimento a tale periodo.

E' evidente che, in mancanza di un rinnovo della Convenzione, questo termine non potrà essere posteriore al 31/12/2020.

## **Chiarimento numero 7 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato

Testo: Buongiorno,  
L'articolo 5 del Capitolato Tecnico e Prestazionale prevede tra i compiti dell'Affidatario, l'ottenimento dagli Enti competenti delle necessarie autorizzazioni e la previsione che la formazione pratica abbia luogo nei giorni di sabato e domenica: poiché l'attività formativa non rientra tra le casistiche (art. 9 del DM 578/2019 - Calendario limitazioni Circolazione 2020) previste per richiedere alle Prefetture competenti la circolazione in deroga su strade extraurbane, prevedete di richiedere una integrazione del succitato DM in modo da consentire l'attività formativa anche nei giorni di limitazione della circolazione? In caso contrario l'attività potrebbe essere svolta esclusivamente su strade urbane.

Il Capitolato al paragrafo 5 “Caratteristiche del Servizio” dice che:

*“Resta inteso che, come indicato nel Bando di Selezione, il luogo di svolgimento della giornata di formazione pratica dovrà essere scelto dall’Affidatario sulla base della vicinanza geografica, ove possibile almeno su base regionale, della sede delle Imprese individuate ed in funzione delle relative esigenze logistiche. I luoghi prescelti dovranno essere, pertanto, preventivamente concordati con il Committente.”*

L’attività può essere svolta **esclusivamente su strade urbane**. Qualora l’Affidatario dovesse individuare una strada extraurbana come unico possibile luogo di svolgimento della formazione pratica, il problema si pone per le domeniche, giorni in cui è attivo il divieto del DM 578/2019, in tal caso si individuerà la soluzione più idonea in fase di esecuzione del contratto.

Anche relativamente al Regolamento CE 561/2006 (utilizzo del cronotachigrafo), non sono previste deroghe legate alle attività formative: avete previsto di richiedere una deroga specifica?

Grazie

La circolare del MIT, prot. 39506 del 20 dicembre 2019 (Allegato 3C del Capitolato) chiarisce che “A bordo del veicolo, deve altresì essere presente una scheda sulla quale è annotato, all’inizio ed al termine dell’esercitazione di ogni singolo conducente, il numero indicato sul contachilometri, al fine di giustificare l’utilizzo del veicolo **senza che sia stato attivato il cronotachigrafo.**”

#### **Chiarimento numero 8 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato

Testo:

Buongiorno,

l’articolo 5 del Capitolato Tecnico e Prestazionale prevede il coinvolgimento di 12 Conducenti a giornata e una informativa preventiva al Committente di almeno quindici giorni con indicazione, tra le altre cose, dei nominativi dei Conducenti; nel caso in cui, come spesso succede, ci siano delle rinunce da parte di uno o più Conducenti tra quelli previsti, la fatturazione avverrà sulla base del numero previsto (dodici) o effettivo di Conducenti?  
Grazie

Lo schema di Contratto Applicativo all’Art. 4 “Corrispettivo” dice

*A fronte delle prestazioni previste dal presente Contratto Applicativo elencate all’Art. 2, il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA per **ogni Conducente che ha effettivamente partecipato** alla singola giornata di formazione, secondo le modalità di esecuzione previste dal Capitolato e dall’Offerta Tecnica, previa presentazione di regolari fatture riportanti la dicitura “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17 TER DPR 633/72” e indicanti la prestazione fornita.*

### **Chiarimento numero 9 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato

Testo:

Buongiorno,

Per quanto riguarda il luogo di svolgimento della formazione, si può prevedere che vengano utilizzati i piazzali degli Uffici della Motorizzazione Civile, previa verifica della loro adeguatezza in termini di dimensione e disponibilità della necessaria potenza elettrica per alimentare il Simulatore di Guida? In caso affermativo, gli eventuali relativi costi sarebbero in carico all'Affidatario?

Grazie

L'articolo 5 del Capitolato a tal proposito dice:

*Resta inteso che, come indicato nel Bando di Selezione, il luogo di svolgimento della giornata di formazione pratica dovrà essere scelto dall'Affidatario sulla base della vicinanza geografica, ove possibile almeno su base regionale, della sede delle Imprese individuate ed in funzione delle relative esigenze logistiche. I luoghi prescelti dovranno essere, pertanto, preventivamente concordati con il Committente.*

Pertanto la scelta del luogo, le eventuali autorizzazioni ed i relativi costi sono tutti a carico dell'Affidatario.

### **Chiarimento numero 10 del 06/05/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato

Testo:

Buongiorno,

L'art 5.4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale prevede per la rilevazione dei parametri di guida, l'utilizzo di apposita strumentazione finalizzata alla rilevazione dei dati; poiché l'installazione di tale strumentazione richiederebbe una verifica preliminare di compatibilità tecnica specifica per ciascun veicolo messo a disposizione, è ipotizzabile utilizzare in alternativa il computer di bordo del veicolo?

Grazie

*Il Capitolato indica che per la valutazione dei parametri minimi richiesti e specificati "l'Affidatario dovrà collegare al veicolo utilizzato per la prova, con il consenso dell'Impresa titolare del veicolo, apposita strumentazione finalizzata alla rilevazione dei dati. L'Affidatario dovrà garantire la rilevazione dei parametri indicati nell'Offerta Tecnica e previsti dal Contratto Applicativo."*

E' compito quindi dell'Affidatario specificare nell'Offerta Tecnica quali dati intende rilevare e come.

Si ricorda che la proposta metodologica e in particolare "il Servizio proposto: metodologie, tecniche e strumenti" sono oggetto di valutazione.

## Chiarimento numero 11 del 06/05/2020

Oggetto: Richiesta chiarimenti

Testo: Possibile formalizzare accordo impresa temporanea solo dopo risultato del bando?  
Anche la garanzia assicurativa dopo il risultato del bando?

L'indicazione della composizione della ATI, costituita o costituenda, dev'essere effettuata, ai sensi di legge, in sede di dichiarazioni amministrative. Si rimanda all'art. 48 d.lgs. 50/2016.

Quanto alla cauzione provvisoria, essa dev'essere presentata in sede di busta amministrativa, ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 50/2016.

Il referente dell'impresa temporanea, pec compresa, deve essere obbligatoriamente dell'impresa principale?

Non è obbligatorio.

## Chiarimento numero 12 del 13/05/2020

Chiediamo  
chiarimenti ai seguenti punti

Punto 1

Allegato 3 al Capitolato Circolare MIT prot. 39506 del 20 dicembre 2019

Il disposto recita:

"A bordo del veicolo, deve altresì essere presente una scheda sulla quale è annotato, all'inizio ed al termine dell'esercitazione di ogni singolo conducente, il numero indicato sul contachilometri, al fine di giustificare l'utilizzo del veicolo senza che sia stato attivato il cronotachigrafo".

Poiché non ci risulta che attualmente tra le deroghe indicate dal **Regolamento CE 561/2006** sia prevista anche la circolazione su strada di un veicolo merci superiore alle 3,5 t impiegato per la formazione, a meno della formazione in area privata e in un tempo limitato, finalizzata al conseguimento di un attestato abilitativo quale la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) (si veda a tale proposito la **circolare prot. 35677 del 19/11/20189 emanata nel rispetto della direttiva 2003/59/CE**) chiediamo a quale autorizzazione possa fare riferimento l'azienda che mette a disposizione il veicolo circolante, senza la carta conducente inserita.

Dato che ci risulta che le esenzioni nazionali di cui all'art. 11 e art. 13 del Reg. CE 561/2006 debbano essere stabilite esclusivamente tramite Decreto del Ministero dei Trasporti e che in ogni caso debbano essere comunicate e autorizzate dalla Commissione Europea, in modo tale che la Commissione Europea provveda a informare gli altri Stati membri, per semplice nostra conoscenza chiediamo di sapere quando e in che modalità è avvenuta tale comunicazione e se essa sia stata effettivamente autorizzata dalla Commissione Europea.

Si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 39506 del 20 dicembre 2019, la quale chiarisce, nel caso delle "Esercitazioni di guida di

conducenti già muniti di patente e qualificazione CQC su veicoli adibiti al trasporto di cose”, che la presenza a bordo dei veicoli - ordinariamente adibiti al trasporto di cose - dell’esperto che supervisiona alle esercitazioni, non viola la disposizione di cui all’art. 82, comma 9, del Codice della Strada.

Al tal riguardo, precisa che “... la fase di esercitazione finalizzata ad **un più razionale sfruttamento del veicolo** al fine, ad esempio di ridurre l’usura o di migliorare i consumi di carburante, non **costituisca né attività di trasporto di passeggeri e non rientra nell’ambito di “utilizzo economica” del veicolo stesso**”.

#### Punto 2

Capitolato tecnico e prestazionale CUP: D57D1800465001 - Art. 5 Caratteristiche del servizio  
Il disposto prevede la convocazione di 12 conducenti per ogni giornata e di comunicare al Committente i nominativi dei Conducenti 15 giorni prima della formazione prevista.  
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero richiesto o raggiunto ma con rinunce dell'ultimo momento di uno o più Conducenti tra quelli convocati, la fatturazione avverrà sulla base del numero di 12 unità o dei Conducenti effettivi?

Lo schema di Contratto Applicativo all’Art. 4 “Corrispettivo” dice

*A fronte delle prestazioni previste dal presente Contratto Applicativo elencate all’Art. 2, il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA per **ogni Conducente che ha effettivamente partecipato** alla singola giornata di formazione, secondo le modalità di esecuzione previste dal Capitolato e dall’Offerta Tecnica, previa presentazione di regolari fatture riportanti la dicitura “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17 TER DPR 633/72” e indicanti la prestazione fornita.*

#### Punto 3

Il disposto recita inoltre:

"Prima dell'esecuzione di ognuna delle sessioni di guida sicura e di guida eco sostenibile l'Affidatario dovrà effettuare un breve richiamo degli argomenti già affrontati dai Conducenti sulla piattaforma di e-learning, con particolare riferimento alle nozioni necessarie per affrontare in maniera corretta la prova al simulatore e quella su strada. La durata di questa attività, che coinvolgerà tutti i Conducenti partecipanti alla giornata di formazione, sarà di circa 30 minuti".

Vista la necessità di riprendere i concetti coerenti con la trattazione proposta in piattaforma si chiede se è possibile avere gli stessi moduli formativi.

I moduli formativi, già oggi fruibili sulla piattaforma dedicata alla formazione teorica dei Conducenti, saranno forniti agli Aggiudicatari in tempo utile per predisporre i richiami citati.

#### Punto 4

##### Art. 5.3 Sessione di guida eco sostenibile

Il disposto recita:

"La sessione di guida eco sostenibile sarà svolta attraverso una prova su strada adoperando un veicolo messo a disposizione dall'impresa partecipante e/o da altro soggetto individuato dal Comitato mediante apposito accordo"

Nel caso di difficoltà da parte dell'azienda o del comitato per la messa a disposizione del mezzo o al suo utilizzo per la prova su strada si chiede se è possibile sostituire lo stesso con il simulatore di guida di alta qualità che prevede un software dedicato alquanto evoluto in grado di dare una reportistica completa e superiore a quella ottenibile da un veicolo strumentato.

Lo specifico oggetto del Servizio, richiesto con la procedura di gara per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro, è la "somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida sicura, con simulatore di guida di alta qualità, e la guida eco sostenibile, con **prova su strada**, entrambi erogati con l'assistenza di istruttori esperti".

#### Punto 5

##### Art. 5.4 Rapporto di monitoraggio delle sessioni di guida

Il disposto recita:

"Per la valutazione dei suddetti parametri, l'Affidatario dovrà collegare al veicolo utilizzato per la prova, con il consenso dell'impresa titolare del veicolo, apposita strumentazione finalizzata alla rilevazione dei dati. L'Affidatario dovrà garantire la rilevazione dei parametri indicati nell'Offerta Tecnica e previsti dal Contratto Applicativo".

Poiché l'installazione di tale strumentazione non sempre risulta fattibile per la possibile incompatibilità tecnica specifica per alcuni veicoli messi a disposizione, è ipotizzabile l'utilizzo del simulatore di guida di alta qualità con le caratteristiche richieste? Nel caso di utilizzo del simulatore è possibile fornire in modo dettagliato tutti i parametri richiesti.

Lo specifico oggetto del Servizio, richiesto con la procedura di gara per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro, è la "somministrazione pratica dei moduli formativi afferenti la guida sicura, con simulatore di guida di alta qualità, e la guida eco sostenibile, con **prova su strada**, entrambi erogati con l'assistenza di istruttori esperti".

#### **Chiarimento numero 13 del 09/06/2020**

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI MODULI FORMATIVI, AFFERENTI LA GUIDA SICURA, CON SIMULATORE DI GUIDA DI ALTA QUALITÀ, ED ECOSOSTENIBILE CON PROVA SU STRADA.

Testo: In riferimento alla vostra risposta (FAQ pubblicata il 05/06/2020, siamo a precisare quanto segue.

Nel fare riferimento ancora alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 39506 del 20 dicembre 2019, riteniamo che non sia possibile utilizzare per la formazione di



guida sulle strade pubbliche i veicoli superiori alle 3,5 t adibiti al trasporto cose, senza inserire la carta conducente nel cronotachigrafo quale strumento di registrazione dei tempi di guida e di riposo del conducente.

L'obbligo del cronotachigrafo infatti è stato imposto dal Regolamento CE 561/2006 per aumentare la sicurezza stradale e tale Regolamento deve essere rispettato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

Per tale Regolamento, quando il veicolo è in movimento, il cronotachigrafo, che è sempre in fase di registrazione, deve avere sempre la carta tachigrafica del conducente inserita per registrare tutti i tempi di guida e di riposo degli autisti. Si ricorda inoltre che il percorso del veicolo viene registrato e mantenuto in memoria di massa dall'apparecchio per almeno 12 mesi.

Come specificato nella precedente comunicazione, siamo al corrente dell'esistenza di talune esenzioni dal rispetto del Regolamento CE 561/2006, ma nessuna di esse contempla il caso delle esercitazioni di guida sui mezzi aziendali.

Lo spostamento del veicolo sulle strade pubbliche viene dunque registrato come attività di guida e tale rimane in memoria. In tale modo il conducente che guida di sabato o di domenica rompe il riposo giornaliero o settimanale andando incontro a sicure sanzioni in caso di controllo soprattutto quando il controllo si verifica all'estero.

Anche le forze di polizia Italiane che controllano le attività degli autisti tramite le registrazioni degli apparecchi tachigrafici, devono fare riferimento al Regolamento europeo 561/2006, che ha validità sovranazionale e in base ad esso devono irrogare sanzioni in caso di mancato rispetto dei tempi minimi di guida e massimi di riposo.

La circolare prot. 39506 del Ministero dei Trasporti non può derogare, a nostro avviso, a una fonte superiore quale il Regolamento Europeo 561/2006.

Si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 39506 del 20 dicembre 2019, la quale chiarisce, nel caso delle "Esercitazioni di guida di conducenti già muniti di patente e qualificazione CQC su veicoli adibiti al trasporto di cose", che la presenza a bordo dei veicoli - ordinariamente adibiti al trasporto di cose - dell'esperto che supervisiona alle esercitazioni, non viola la disposizione di cui all'art. 82, comma 9, del Codice della Strada.

Al tal riguardo, precisa che "... la fase di esercitazione finalizzata ad un più razionale sfruttamento del veicolo al fine, ad esempio di ridurre l'usura o di migliorare i consumi di carburante, non costituisca né attività di trasporto di passeggeri e non rientra nell'ambito di "utilizzo economico" del veicolo stesso".

#### **Chiarimento numero 14 del 10/06/2020**

Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato

Testo: Buongiorno, nel chiarimento numero 12 del 13/5/2020 si fa riferimento alla circolare del MIT prot. 39506 del 20 dicembre 2019; in tale circolare è previsto che le attività di esercitazione non costituiscono attività di trasporto di passeggeri e non rientrano nell'ambito di utilizzazione economica del veicolo a condizione che a bordo del veicolo utilizzato per le esercitazioni vi sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che contenga, tra le altre cose, i nominativi degli autisti che partecipano alla formazione, con espressa indicazione che gli stessi siano dipendenti dell'impresa proprietaria del veicolo. Poiché al punto 5.3 del Capitolato Tecnico e Prestazionale è previsto che il veicolo per le esercitazioni possa essere messo a disposizione da altro soggetto individuato dal Comitato, non ci è chiaro in questo caso come possa essere prodotta la dichiarazione cui fa riferimento la Circolare sopra citata non essendoci rapporto di dipendenza tra l'autista e il soggetto proprietario del veicolo messo a disposizione dal Comitato. Grazie

**I veicoli dovranno essere messi a disposizione dalle imprese, nel caso ciò non fosse possibile, il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori interverrà trovando un soggetto diverso con il quale sarà stipulato uno specifico accordo.**

#### **Chiarimento numero 15 del 15/06/2020**

Oggetto: **Richiesta chiarimento contributo ANAC**

Testo: Spett.le RAM S.p.A., in relazione all'art. 13 del Disciplinare di gara in cui si prevede che "I Concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione", si precisa che il contributo di gara ad ANAC non è dovuto, ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio in cui è stato previsto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (CIG), a seguito della crisi epidemiologica e sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Il Comunicato ANAC del 20 maggio 2020 ha evidenziato che la suddetta disposizione è stata prevista in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 289 dell'1 aprile 2020, precisando che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo: le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a). Si chiede dunque lo stralcio di tale previsione. Cordiali saluti

**Si conferma che è dovuto il contributo ANAC, in quanto la presente procedura risultava già avviata alla data del 18.5.2020.**

#### **Chiarimento numero 16 del 15/06/2020**

##### **Oggetto: Richiesta chiarimento dichiarazioni integrative**

Testo: Spett.le RAM S.p.A., chiediamo conferma che, in caso di RTI non ancora costituito, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 16.3 del Disciplinare di gara debbano essere presentate distintamente da tutti gli operatori economici facenti parte del costituendo RTI, così come previsto per il DGUE. Cordiali saluti

Si conferma.

#### **Chiarimento numero 17 del 15/06/2020**

##### **Oggetto: Richiesta revisione accordo quadro**

Testo: Spett.le RAM S.p.A., con la presente chiediamo che vengano riformulati gli artt. 13-14 dell'Accordo Quadro e l'art. 7 dello Schema di contratto applicativo, e venga inserita una limitazione di responsabilità riferita ai danni diretti e al valore del contratto stesso. Si chiede pertanto di eliminare l'inciso ai danni indiretti e di quantificare la pretesa risarcitoria al valore del contratto specificando quanto di seguito riportato: "resta inteso tra le Parti che eventuali pretese risarcitorie (anche in forma di penale) nei confronti della società affidataria del servizio, non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore di quest'ultima". Cordiali saluti

Si conferma l'attuale formulazione dei documenti di gara.

#### **Chiarimento numero 18 del 16/06/2020**

##### **Oggetto: Richiesta chiarimenti**

Testo: Buongiorno, siamo a chiedere un chiarimento. Il requisito di capacità economica e finanziaria ed il requisito di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti con riferimento alle aree geografiche dei lotti cui si partecipa?

No sono indipendenti dalle aree geografiche dei lotti a cui si partecipa

#### **Chiarimento numero 19 del 16/06/2020**

##### **Oggetto: Richiesta chiarimento su Capitolato**

Testo: Buongiorno, il chiarimento numero 14 non ci sembra rispondere al quesito formulato il 10/6: ci è infatti chiaro che nel caso in cui i veicoli non dovessero essere messi a disposizione dalle aziende l'Albo troverà un soggetto diverso con il quale sarà stipulato specifico accordo; non ci è tuttavia chiaro come possa essere prodotta la dichiarazione cui fa riferimento la circolare del MIT del 20/12/19 non essendoci, nel caso di veicoli messi a disposizione da altro soggetto, alcun rapporto di dipendenza tra l'autista e il proprietario del veicolo. Grazie

Si conferma che i veicoli dovranno essere messi a disposizione dalle imprese, nel caso ciò non fosse possibile, il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori interverrà trovando un soggetto diverso con il quale sarà stipulato uno specifico accordo.

#### **Chiarimento numero 20 del 17/06/2020**

##### **Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI MODULI FORMATIVI, AFFERENTI LA GUIDA SICURA, CON SIMULATORE DI GUIDA DI ALTA QUALITA', ED ECOSOSTENIBILE CON PROVA SU STRADA.**

Testo: Il chiarimento pubblicato in data 15 giugno non sembra rispondere al nostro quesito, in cui si fanno presenti le problematiche legate alla presenza del tachigrafo, dispositivo obbligatorio in tutti i Paesi UE sui veicoli commerciali superiori alle 3,5 t, dal quale non si può derogare attraverso una norma che non sia stata autorizzata a livello europeo. Siamo dunque di nuovo a chiedere se l'esenzione dall'uso del tachigrafo, contemplata nella circolare MIT prot. 39506 del 20 dicembre 2019, sia stata comunicata alla Commissione Europea e se sia stata effettivamente autorizzata da detta Commissione.

Il bando si richiama a quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. 39506 del 20 dicembre 2019, in merito alle *“Esercitazioni di guida di conducenti già muniti di patente e qualificazione CQC su veicoli adibiti al trasporto di cose”*.

La circolare precisa altresì che *“... la fase di esercitazione finalizzata ad un più razionale sfruttamento del veicolo al fine, ad esempio di ridurre l'usura o di migliorare i consumi di carburante, non costituisca né attività di trasporto di passeggeri e non rientra nell'ambito di “utilizzo economico” del veicolo stesso”*.

## **Chiarimento numero 21 del 03/07/2020**

**Oggetto:** RICHIESTA CHIARIMENTO

**Testo:** Buongiorno, si chiede se, in merito al requisito di capacità economica e finanziaria, il fatturato globale medio annuo debba essere riferito alla specifica formazione al simulatore di guida o può essere esteso alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Se così fosse, si chiede la possibilità di partecipare in RTI tra impresa con cod. ateco 74.90.21 / 74.90.29 e impresa con capacità tecnica e professionale rispetto alle attività oggetto della presente procedura.

**Il requisito del fatturato globale medio annuo è riferito al fatturato complessivo del concorrente, e non quindi a specifiche prestazioni.**

**In ordine alla forma di partecipazione, essa è rimessa alla discrezionalità del concorrente e verrà valutata dal seggio di gara: si richiama il punto 9.4. del disciplinare in ordine alla quota di possesso del requisito in caso di raggruppamento temporaneo, nonché l'art. 83, co. 8 D.lgs. 50/2016 che prevede che *“la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.**

**R.U.P.**

**Dott. Fabrizio Morezzi**